



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SERVIZI TECNICI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E SEMAFORICA

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 116 DEL 05/06/2020

OGGETTO: V.LE AGNELLI (TRATTO VIA S.COLOMBANO ÷ C.SO MAZZINI):
PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PROVVISORI PER OPERE DI
MANUTENZIONE RETE TELERISCALDAMENTO. DECORRENZA:
15.06.2020. TERMINE: FINE LAVORI.

IL DIRIGENTE

- Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la nota inoltrata da Linea Green S.p.a. in ordine alla necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, la realizzazione di opere di manutenzione lungo la rete pubblica del teleriscaldamento;

ORDINA

- In **V.le AGNELLI** (tratto Via S. Colombano □ C.so Mazzini) dalle ore **13.00** del giorno **15 Giugno 2020 sino a termine lavori**, è istituito il senso unico di marcia con circolazione consentita lungo la direttrice S.Colombano □ C.so Mazzini;
- In **V.le AGNELLI** (tratto Via S. Colombano □ C.so Mazzini) dalle ore **13.00** del giorno **15 Giugno 2020 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;

- In relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti punti si dispongono, con la medesima decorrenza e durata, i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
 - In **C.so Mazzini** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso P.le Zaninelli/Via Gorini) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti dall'intersezione con Via Cremonesi) giungano all'intersezione (rotatoria) con P.le Zaninelli/V.le Agnelli (in alternativa viene garantita la completa fruibilità della rotatoria ivi ubicata per effettuare l'inversione di marcia al fine di immettersi nuovamente nel flusso viario di C.so Mazzini in direzione V.le Piacenza);
 - In **P.le Zaninelli** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso C.so Mazzini) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti dall'intersezione con Via Marsala/C.so Roma) giungano all'intersezione (rotatoria) con V.le Agnelli (in alternativa viene garantita la completa fruibilità della rotatoria ivi ubicata per effettuare l'inversione di marcia al fine di immettersi nuovamente nel flusso viario di provenienza);
 - In **Via Villani** (tratto **V.le Rimembranze ÷ civico 2**) è istituito il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;

Al fine di consentire l'individuazione di adeguati percorsi alternativi per i vettori utilizzati per il servizio TPL (urbano ed extraurbano), per l'intera durata delle opere viene revocato il provvedimento di divieto di circolazione lungo il tragitto V.le Rimembranze - Via Villani - V.le Trento Trieste - P.le della Stazione;

- Per l'intera durata dell'intervento dovrà altresì essere, se non altrimenti impedito da evidenti e non differentemente risolvibili motivi di sicurezza, salvaguardata la continuità dei percorsi ciclo-pedonali. In caso di comprovate necessità di natura tecnica ovvero per salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la circolazione di cicli e pedoni lungo i percorsi a loro normalmente dedicati, ma avendo cura di predisporre opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero individuando e segnalando opportunamente idonei percorsi alternativi;

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il **divieto di sosta** e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Durante le ore notturne ovvero in ogni caso di sospensione prolungata delle attività ovvero in concomitanza con periodi week-end/festività/ferie, è fatto assoluto divieto di mantenere scavi aperti ovvero non protetti da idonei elementi carrabili (piastre metalliche) in grado di garantire la completa fruibilità della sede stradale nei termini di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non differentemente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

Per l'intera durata dell'intervento dovrà altresì essere, se non altrimenti impedito da evidenti e non diversamente risolvibili motivi di sicurezza, salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere ovvero predisponendo e segnalando opportunamente idonei percorsi alternativi;

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

Durante le ore notturne ovvero in ogni caso di sospensione prolungata delle attività (weekend), è fatto assoluto divieto di mantenere scavi aperti ovvero non protetti da idonei elementi carrabili (piastre metalliche) in grado di garantire la completa fruibilità della sede stradale nei termini di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

**Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale**